






PEGASO

Università Telematica

“IL FONDO PATRIMONIALE”

**PROF. ANTONIO GAZZANTI PUGLIESE
DI COTRONE**



Indice

1	IL FONDO PATRIMONIALE IN GENERALE-----	3
2	AMMINISTRAZIONE DEI BENI DEL FONDO -----	6
3	ESECUZIONE SUI BENI COSTITUITI IN FONDO PATRIMONIALE-----	8
4	CAUSE DI ESTINZIONE DEL FONDO-----	9



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

1 Il fondo patrimoniale in generale

L'art. 167 c.c. definisce le modalità di costituzione del fondo patrimoniale stabilendo che: ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia”.

I beni che, nella prassi, vengono maggiormente costituiti in fondo patrimoniale, sono proprio gli immobili. Il fondo in oggetto è stato concepito dal legislatore al fine di consentire la costituzione di una serie di elementi patrimoniali in favore della famiglia, principalmente in sostituzione dei vecchi istituti, non più vigenti, della dote e del patrimonio familiare.

La dottrina specialistica sottolinea come il fondo patrimoniale non possa essere considerato un vero e proprio regime patrimoniale della famiglia, ma più semplicemente, un atto mediante il quale si costituisce un vincolo su beni specifici.

Infatti, secondo l'orientamento tradizionale, mentre i regimi patrimoniali della famiglia si caratterizzano per la loro tendenziale genericità, il fondo patrimoniale ha ad oggetto beni determinati.

Due sono le caratteristiche principali dell'istituto in oggetto: il particolare regime amministrativo dei beni che ne sono oggetto ed il vincolo di espropriabilità dei medesimi rispetto ai terzi.

Il citato art. 167 continua al secondo comma affermando che: “la costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi effettuata dal terzo, si perfeziona con l'accettazione dei coniugi. L'accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore”. Il terzo comma dello stesso articolo stabilisce poi che “la costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio”. La prima modalità di costituzione del fondo patrimoniale è, quindi, l'atto pubblico inter vivos. La dottrina ritiene che, dal punto di vista formale, l'atto costitutivo del fondo patrimoniale debba essere trattato alla stessa

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

stregua di una convenzione matrimoniale. Dal punto di vista sostanziale il fondo patrimoniale si traduce normalmente in una liberalità o, quanto meno, in un atto a titolo gratuito. Se si accede alla ricostruzione in termini di liberalità dovrà applicarsi anche una serie di norme relative al contratto di donazione. Non manca, tuttavia, chi ritiene che il fondo patrimoniale, soprattutto se non costituito da un terzo, possa anche non essere animato da spirito di liberalità. Si afferma, infatti, che esso potrebbe rappresentare una semplice modalità con la quale i coniugi ottemperano al dovere di contribuzione nei confronti della famiglia. L'altra modalità di costituzione del fondo è quella testamentaria. In questo caso dovrà trattarsi di una attribuzione effettuata dal testatore a titolo di legato oppure di una istituzione ereditaria secondo la modalità "ex re certa". Si vuol dire che, dovendo avere il fondo patrimoniale ad oggetto beni determinati, la costituzione del fondo patrimoniale tramite disposizione testamentaria (ove non si traduca in un legato) dovrà sostanziarsi in una istituzione ereditaria in beni determinati. Tornando all'atto costitutivo del fondo patrimoniale in generale la dottrina si è posta anche il problema della apponibilità o meno dei così detti elementi accidentali: termine, condizione e modo. Per quanto concerne il termine si tende ad escludere la sua apposizione sia quale termine iniziale sia quale termine finale. Soprattutto quest'ultimo viene escluso in quanto le cause di estinzione del fondo sono predeterminate dalla legge e, pertanto, una volontà alternativa delle parti dovrebbe intendersi come tendenzialmente eversiva di una normativa imperativa. Maggiore flessibilità è, invece, paventata per quanto concerne gli altri due elementi accidentali la condizione ed il modo nei limiti in cui essi non snaturino l'essenza dell'istituto e non ne impediscano il raggiungimento degli scopi prefissati dal legislatore.

Da un altro punto di vista l'atto costitutivo di fondo patrimoniale è ritenuto possibile oggetto di azione revocatoria.

Non va dimenticato che, nella prassi, spesso l'atto costitutivo di fondo patrimoniale è stato oggetto di giudizio di revocazione in quanto destinato a sottrarre alla garanzia dei creditori beni

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

appartenenti ai coniugi. Naturalmente si tratta di un uso distorto dell'istituto purtroppo molto frequente nella pratica. Si è detto che fra i beni maggiormente assoggettati al fondo patrimoniale ci sono gli immobili. In questo caso l'atto costitutivo sarà soggetto ad un doppio regime di pubblicità. In primo luogo esso dovrà essere annotato a margine dell'atto di matrimonio. In secondo luogo esso dovrà essere trascritto presso i Pubblici Registri competenti. Va rilevato che, in assenza della doppia pubblicità, a cui si è appena accennato, il "regime protettivo" dei beni costituiti in fondo patrimoniale non sarà opponibile ai terzi.



2 Amministrazione dei beni del fondo

L'art. 168 c.c. stabilisce che: “la proprietà dei costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambe i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione. I frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia. L'amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all'amministrazione della comunione legale.”.

Appare chiaro che l'atto costitutivo di fondo patrimoniale può comportare o meno anche il trasferimento della proprietà dei beni costituiti in fondo. L'elemento indefettibile è rappresentato invece dalla imposizione del vincolo.

Indipendentemente dalla proprietà dei beni in oggetto, la relativa amministrazione è regolata secondo un principio di attività congiunta che si ispira a quello della comunione legale dei beni. Si deve notare che il regime amministrativo, secondo quanto appena detto, è inderogabile. Da tutto ciò scaturisce, in particolar modo, che gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione dovranno essere compiuti congiuntamente dai coniugi ad eccezione di quanto si dirà a proposito dell'art. 169 del c.c..

Ove il principio dell'amministrazione congiunta sia violato la conseguenza sarà rappresentata, secondo alcuni, dall'inefficacia dell'atto e, secondo altri, dall'annullabilità del medesimo. Norma particolare è quella contenuta nell'art. 169 c.c: “se non è stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambe i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice.... nei soli casi di necessità od utilità evidente”.


La dottrina ritiene che nel concetto di alienazione vada ricompresa anche la costituzione di diritti reali parziari di godimento. Con l'art. in oggetto si conferma la regola secondo la quale per gli

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

atti di straordinaria amministrazione occorre il consenso congiunto dei coniugi. Ma, al tempo stesso, il medesimo articolo introduce una importante deroga secondo la quale è possibile che nell'atto costitutivo sia consentito anche al singolo coniuge di agire, in quest'ambito, senza il supporto del consenso dell'altro coniuge.

Si è visto poi che, nel caso in cui vi siano figli minori, occorre anche l'autorizzazione del giudice competente che dovrà precedere il compimento dell'atto di alienazione. Tuttavia, anche in questo caso, l'atto costitutivo può derogare alla necessità dell'autorizzazione. Il legislatore precisa, infine, che il giudice potrà autorizzare l'atto dispositivo del bene costitutivo nel fondo patrimoniale solo nel caso di necessità o utilità evidente che, a sua volta, dovrà essere valutata in stretta relazione con l'indirizzo della vita familiare.

La giurisprudenza discute, infine, sul se sia possibile l'alienazione di tutti i beni oggetto di un fondo patrimoniale senza una previsione di reintegrazione contestuale del fondo medesimo.



3 Esecuzione sui beni costituiti in fondo patrimoniale

L'art. 170 c.c. dispone che: "l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.". Questo è il principale effetto della costituzione del fondo patrimoniale. Si vuol dire che attraverso il vincolo scaturente dal fondo patrimoniale si realizza una limitata espropriabilità dei relativi beni. In maniera ancora più concreta si può affermare che i beni costituiti in fondo patrimoniale sono espropriabili solo da una particolare categoria di creditori.

L'espropriabilità dei beni è, infatti, connessa ai debiti ed alle obbligazioni contratte per i bisogni della famiglia. Va però anche aggiunto che il concetto di "bisogni della famiglia" non è sempre facilmente definibile in quanto legato alle condizioni economiche e sociali della famiglia stessa ed alle linee guida alle quali i coniugi hanno voluto ispirarsi.

Si deve, inoltre, sottolineare come i bisogni della famiglia siano stati variamente interpretati nel tempo soprattutto in considerazione dell'uso distorto che spesso si è fatto dell'istituto in oggetto. In particolare la giurisprudenza tende oggi a considerare nell'ambito dei bisogni della famiglia anche le obbligazioni contratte da uno dei coniugi per la propria attività professionale o imprenditoriale, cosa, un tempo, assolutamente escluse.

In altre parole le obbligazioni che, per esempio, il coniuge imprenditore ha contratto nell'ambito della sua attività economica sono spesso riportate ai bisogni familiari in quanto attraverso la predetta attività si contribuisce al sostentamento della famiglia. E' apparso, pertanto, incongruo che il ceto creditorio in oggetto non potesse soddisfarsi anche sui beni costituiti in fondo patrimoniale rappresentando essi stessi un ulteriore supporto economico della famiglia.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

4 Cause di estinzione del fondo

L'art. 171 c.c. definisce, infine, le cause di cessazione del fondo patrimoniale: “la destinazione del fondo termina a seguito dell’annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio...”. Dunque l’estinzione del vincolo scaturente dal fondo patrimoniale è connesso con il termine del matrimonio. La circostanza è ovvia se si pensa che il vincolo ha ragione di essere in quanto connesso alla esistenza del matrimonio medesimo.

In relazione alle cause estintive del fondo patrimoniale il legislatore prevede particolari poteri riservati all’autorità giudiziaria. Infatti si stabilisce, nel caso in cui il fondo cessi in presenza di figli minori, che il giudice possa dettare, su istanza di chi ne abbia interesse, norme sull’amministrazione del fondo. Inoltre il terzo comma del citato art. 171 prevede: “considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra circostanza, il giudice può altresì attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo”.

La dottrina e la giurisprudenza discutono sul se le cause estintive citate nell’art. 171 c.c. siano o meno tassative. In particolar modo si discute se sia ammissibile che i coniugi di comune accordo, ed indipendentemente dalla cessazione del matrimonio, convengano l’estinzione del fondo patrimoniale. Va detto che nella prassi risulta sempre più verificata l’ammissibilità della estinzione convenzionale del fondo patrimoniale.

Infine è da evidenziare come anche in questo ambito vi sia un ulteriore richiamo alle norme sulla comunione legale. L’ultimo comma, infatti, dell’art. 171 c.c. prevede: “se non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale”.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Schema atto di Fondo Patrimoniale

REPERTORIO N. RACCOLTA N.

COSTITUZIONE DI IMMOBILI IN FONDO PATRIMONIALE

DA PARTE DI CONIUGI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno...il giorno ...del mese di ...in ..., Via ...

Avanti a me Dott....Notaio in ..., con studio ivi alla Via ... iscritto nel Ruolo dei Distretti

Notarili Riuniti di...assistito dagli infrascritti testimoni, noti, idonei e richiesti signori:

si sono costituiti i coniugi, signori:

che dichiarano di essere #coniugi in regime di...

I costituiti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto al quale premettono:

- che sono coniugi a seguito di matrimonio con effetto civile celebrato in ..., il giorno ...

Tutto ciò premesso, da formare parte integrante e sostanziale del presente atto, i costituiti convengono quanto segue:

Art. 1) I coniugi, signori.... costituiscono un fondo patrimoniale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 C.C., destinando a far fronte ai bisogni della propria famiglia le seguenti porzioni immobiliari:

DI PROPRIETA' DI ...

*** nel Comune di..., con accesso catastale da Via...e precisamente:

Quanto in oggetto è distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di al foglio

*** nel Comune di...con accesso catastale da Via...e precisamente:

Quanto in oggetto è distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di al foglio...

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Art. 2) La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale rimarrà esclusivamente del signor ...così com'è attualmente; di talchè il presente atto non produce alcun trasferimento immobiliare nè civilisticamente nè fiscalmente, mentre l'amministrazione dei beni stessi è regolata dalle norme dell'art. 190 del codice civile.

I beni costituenti il fondo patrimoniale non potranno essere alienati, ipotecati o comunque vincolati senza il consenso di entrambi i coniugi, mentre non sarà necessaria per patto espresso la preventiva autorizzazione del Tribunale competente ancorchè in presenza di figli minori.

Art. 3) Le parti si danno reciprocamente atto che sull'immobile sito in Comune di grava la seguente formalità:

Art. 4) Le spese del presente atto e conseguenziali, come le relative imposte, sono a carico dei componenti signori...

Art. 5) Il presente atto sosterà le imposte di registro in misura fissa.

Ai fini repertoriali le parti dichiarano che il presente atto non dà luogo all'applicazione dell'onorario graduale in quanto non vi è trasferimento di proprietà.

Atto da me letto, presenti i testimoni, ai costituiti che lo dichiarano conforme alla loro volontà, approvandolo e sottoscrivendolo alle ore ...

Dattiloscritto da persona fida ed in parte completato di mio pugno, consta di ...fogli per facciate occupate...sin qui.